

COMUNE DI SONICO - Provincia di Brescia

CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO

IMMOBILI "MALGA DURELLO".

N. di Rep. _____

L'anno **DUEMILAVENTITRE** questo giorno _____ del mese di _____

(_____)

in Sonico, nella residenza municipale, in Piazza IV Novembre al civico n. 1,

tra

il **Comune di Sonico** (BS), con sede in (25048) Sonico, Piazza IV Novembre n. 1,

C.F. 00882630171 e P.IVA 00584930986, in quest'atto rappresentato dal Sindaco

pro tempore Pasquini Gian Battista – C.F. PSQGBT51T11I831H, munito dei

necessari poteri in forza della Delibera di Giunta n. 54 del 29/06/2023, ("Comune"),

E

Il **Circolo Comunale Enalcaccia Pesca Tiro di Sonico**, con sede legale in (25048)

Sonico via M.P.Branchi n°13 C.F. 90034290172, in quest'atto rappresentata dal Sig.

Franzoni Giovanni – C.F. FRNGNN53P02B664O, nella sua qualità di

Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale, munito dei

necessari poteri ("Associazione"),

PREMESSO che

- il vigente statuto comunale annovera tra i propri principi fondamentali la

collaborazione con le formazioni sociali che si prefiggono il raggiungimento dei

medesimi valori e prevede inoltre di valorizzare, agevolandole e potenziandole, le

Associazioni e le attività del volontariato;

- l'Amministrazione Comunale ha sempre ricercato la partecipazione dell'associazionismo e ha quindi interesse a promuovere le attività sociali delle associazioni presenti nel territorio;

- l'Associazione, per consolidata tradizione, ha tra la sua peculiare caratteristica lo spirito di solidarietà e di aiuto ai più deboli e bisognosi, la promozione e organizzazione e lo svolgimento di attività a carattere sociale, culturale e ricreative e l'aiuto a popolazioni colpite da calamità. In particolare persegue le suddette attività ad alto contenuto umano e sociale avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci;

- l'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con prevalenza nell'ambito locale;

- l'Associazione con nota del 05.06.2023 prot. 2165 e successiva integrazione del 29.06.2023 prot. 2491 ha manifestato la volontà di rinnovare la convenzione con il Comune di Sonico relativa alla concessione del fabbricato Malga Durello di proprietà comunale, da utilizzare per le esigenze dell'Associazione e dell'intera collettività, in seguito alla scadenza della precedente convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 in data 03.06.2021;

- si rende necessario procedere alla stipula di un nuovo comodato ad uso gratuito tra il Comune di Sonico e l'Associazione al fine di definire compiutamente i rapporti.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, e costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati, anche se non materialmente uniti al presente Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il Comune concede in comodato d'uso gratuito i fabbricati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, all'Associazione, che accetta senza sollevare eccezione alcuna, gli immobili della Malga Durello, e più precisamente:

foglio 29 mappali 31, 32 e 33 contrassegnati nell'allegato estratto mappa in colore giallo, per destinarli agli scopi come meglio indicati nella delibera di Giunta n. 54 del 29/06/2023.

Art. 3 - SCOPO E CONDIZIONI D'USO

3.1. L'Associazione potrà utilizzare i Locali unicamente per il perseguimento di scopi istituzionali come meglio indicati nella Delibera di Giunta n. 54 del 29/06/2023 e si impegna a non modificare la destinazione d'uso nonché ad usarli nel pieno rispetto delle previsioni e prescrizioni contenute nella Concessione e delle eventuali istruzioni fornite dal Comune.

3.2. L'Associazione non potrà sub-comodare, neppure parzialmente, i locali senza il preventivo consenso scritto ed espresso del Comune. Il Comune autorizza, sin da ora, L'Associazione a concedere l'utilizzo dei Locali esclusivamente a enti o a soggetti no profit e per finalità senza scopi di lucro e, comunque, per attività finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, fermo restando la responsabilità dell'Associazione nei confronti del Comune.

3.3. In caso di violazione da parte dell'Associazione anche ad uno soltanto degli obblighi previsti dal presente articolo, il Comune avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza

necessità di messa in mora alcuna, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Art. 4 - DURATA

4.1 Il contratto di comodato gratuito ha durata a tempo indeterminato, come acconsentito dagli artt. 1809 e 1810 del Codice Civile e di avvalersi della possibilità di restituzione dello stabile per necessità o avvenimenti sopravvenuti, dando comunque un termine di preavviso di almeno 2 mesi.

4.2. L'Associazione accetta e riconosce che i locali sono concessi in uso precario e, quindi, con l'obbligo dell'Associazione medesima di restituirli, in tutto o in parte, nei termini stabiliti all'art. 6, a richiesta del Comune senza che l'Associazione possa opporre eccezione alcuna e senza che ciò possa far sorgere in capo all'Associazione il diritto di vantare pretese, risarcimenti o indennizzi di sorta.

Art. 5 - CONSEGNA

5.1. Con riferimento alla consegna dei Locali, l'Associazione dichiara che gli stessi sono già nella sua materiale disponibilità in forza precedente convenzione approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n° 51 del 03.06.2011; pertanto, con la sottoscrizione del presente Contratto, si dà atto che la consegna e l'immissione dell'Associazione nella detenzione dei Locali è già avvenuta.

5.2. L'Associazione si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, le eventuali opere e attività che si dovessero rendere necessarie od opportune per far sì che i Locali acquisiscano e mantengano le pertinenti condizioni giuridiche funzionali e di idoneità all'uso che si è ripromesso, facendosi carico anche dei conseguenti oneri (ivi incluso quello, ove necessario, di richiedere presso i competenti Enti i relativi permessi o assensi).

5.3. L'Associazione accetta sin d'ora che il Comune e/o i soggetti dalla medesima

delegati potranno accedere liberamente ai Locali.

Art. 6 - RESTITUZIONE

6.1. Il Comune potrà, in qualunque momento, esigere la restituzione dei Locali, o parte di essi, nelle ipotesi previste dalla Concessione. In tali ipotesi il rilascio dei Locali, o parte di essi, dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dal Comune nella richiesta di rilascio.

6.2. Il Comune potrà esigere l'immediata restituzione dei Locali nei seguenti casi:

- a) violazione della Concessione e delle richieste e/o istruzioni del Comune;
- b) mutamento anche parziale della destinazione d'uso dei Locali nonché il deterioramento o danneggiamento, abbandono e incuria grave degli stessi, o di loro parti, dal momento in cui ciò fosse constatato dal Comune;
- c) violazione delle disposizioni in materia igienico sanitaria;
- d) commissione di atti e/o fatti idonei a compromettere il decoro dei Locali e/o l'immagine del Comune;
- e) risoluzione del Contratto.

6.3. Fuori dei casi di cui agli artt. 6.1 e 6.2, l'Associazione dovrà riconsegnare i Locali entro e non oltre 2 (due) mesi dalla richiesta del Comune.

6.4. Nella richiesta di rilascio il Comune dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora fissati per la riconsegna dei Locali. Il Comune, per poter usufruire dei termini di rilascio di cui agli artt. 6.1 e 6.2, dovrà menzionare nella richiesta di rilascio l'ipotesi – tra quelle ivi previste – di cui intende avvalersi ai fini del rilascio; in mancanza l'Associazione avrà la facoltà di riconsegnare i Locali entro il termine stabilito all'art.

6.3.

6.5. I Locali dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di manutenzione e conservazione, nonché liberi e sgombri da persone e/o cose.

6.6. La restituzione dei Locali dovrà risultare da un verbale redatto dal Comune e sottoscritto da entrambe le Parti.

6.7. Resta inteso che in tutte le ipotesi in cui il presente Contratto dovesse sciogliersi per fatto o responsabilità imputabile all'Associazione, nulla sarà dovuto dal Comune per gli oneri, i costi e le spese fino a quel momento sostenuti, a qualsiasi titolo, dall'Associazione.

Art. 7 - MANUTENZIONE E SPESE

7.1. L'Associazione si impegna a conservare, mantenere e restituire i locali in buono stato di manutenzione. A tal fine l'Associazione dovrà provvedere, a propria cura e spese a tutte le attività per mantenere i Locali adeguati alla disciplina applicabile nel periodo d'uso.

7.2. L'Associazione si impegna a svolgere a propria cura e spese tutte le attività che dovesse ritenere necessarie ed opportune per un idoneo o più fruibile utilizzo dei Locali.

7.3. L'Associazione si impegna a sostenere tutte le spese, i costi e gli oneri connessi all'uso dei Locali,

7.4. In caso di violazione da parte dell'Associazione anche ad uno soltanto degli obblighi previsti dal presente articolo, il Comune avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di messa in mora alcuna, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Art. 8 - MODIFICHE, INNOVAZIONI, MIGLIORIE E ADDIZIONI

8.1. L'Associazione non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai Locali e/o agli impianti senza il preventivo assenso scritto del Comune, preceduto da formale richiesta scritta a cui dovrà essere allegata la relativa

documentazione tecnica e amministrativa. Resta inteso che il Comune avrà la facoltà di non dare corso a una richiesta di modifica, innovazione, miglioria o addizione avanzata dall'Associazione, senza incorrere in alcuna responsabilità verso l'Associazione.

8.2. L'eventuale assenso prestato dal Comune non determina a carico di quest'ultima alcun onere o responsabilità che, pertanto, rimarranno ad esclusivo carico dell'Associazione.

8.3. L'Associazione espressamente rinuncia, sin da ora, a richiedere al Comune qualsivoglia somma per le opere o costruzioni apportate, anche nell'ipotesi in cui il Comune abbia prestato il proprio assenso.

8.4. Resta inteso tra le Parti che l'eventuale inidoneità presente o futura dei Locali all'uso cui L'Associazione intende adibirli, anche a causa dell'eventuale mancanza di requisiti all'uopo richiesti dalla pubblica Autorità, non può ingenerare per il Comune l'obbligo di operare modificazioni o trasformazioni dei Locali che non siano state espressamente poste a suo carico con il Contratto.

8.5. Con la riconsegna dei Locali, qualunque ne sia la causa, il Comune rientrerà nel pieno e libero uso dei Locali, senza alcun obbligo di compenso o somma, anche nell'ipotesi in cui abbia prestato il proprio assenso, per le opere e costruzioni eventualmente apportate dall'Associazione, e che dovranno per ciò essere consegnate insieme ai Locali nello stato in cui si troveranno, fatta salva la facoltà del Comune di rimettere l'area in pristino.

Art. 9 - RESPONSABILITA' E MANLEVA

9.1. L'Associazione dichiara di aver visionato i Locali, di conoscerne perfettamente lo stato e le reali condizioni, di ritenerli idonei all'uso che si è ripromesso di farne e di accettarli nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza riserva alcuna e

così di volerli prendere in consegna ad ogni effetto, esonerando il Comune da ogni e qualunque responsabilità. In particolare, l'Associazione esonera il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che possano derivargli a causa di umidità, invasione o infiltrazione di acque.

9.2. L'Associazione assume ogni più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento occorrere alle persone e/o alle cose del Comune e suoi aventi causa, nonché a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione del presente Contratto, anche se riconducibili ad azioni da parte di soggetti nominati a qualunque titolo dall'Associazione.

9.3. L'Associazione si impegna a tenere totalmente manlevata ed indenne il Comune, a prima domanda, ogni eccezione rimossa, da qualsiasi pretesa avanzata da terzi connessa con l'esecuzione del presente Contratto, avanzata anche in sede giudiziale.

Art. 10 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1. L'Associazione si impegna a utilizzare gli immobili con la diligenza del buon padre di famiglia e ad osservare le norme ambientali, urbanistiche, edilizie, igienico/sanitarie nonché le norme di sicurezza sul luogo di lavoro vigenti.

L'associazione si impegna a destinare l'edificio al fine di poter realizzare i propri scopi sociali che si possono così sintetizzare:

- a) tenere vive e tramandare le tradizioni dei Cacciatori;
- b) rafforzare fra gli aderenti di qualsiasi grado i vincoli di fratellanza e di amicizia;
- c) promuovere e favorire lo spirito di solidarietà e di aiuto ai più deboli e bisognosi;
- d) promuovere, organizzare e favorire l'aiuto a popolazioni e paesi colpiti da

calamità;

e) svolgere attività di carattere sociale, culturale e ricreativo, sportivo ed assistenziale, a favore dei soci, delle loro famiglie, nonché della locale comunità senza finalità di lucro.

10.2. L'Associazione è tenuta, previo congruo preavviso e appositi accordi da definirsi di volta in volta, a mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale la struttura per lo svolgimento di attività organizzate o promosse dal Comune;

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

11.1. Qualora i dati dell'Associazione oggetto di trattamento da parte del Comune dovessero rientrare nell'ambito di applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, il Comune informa L'Associazione che i dati personali di quest'ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell'informativa ex articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679, che verrà consegnata al Associazione al momento della sottoscrizione del Contratto.

Art. 12 - TRIBUTI E SPESE

12.1. La registrazione del presente Contratto sarà effettuata, entro i termini di legge, dall'Associazione, il quale si impegna a trasmettere al Comune, immediatamente dopo la registrazione, copia del documento attestante l'assolvimento del predetto impegno.

12.2. I tributi, i bolli nonché tutte le spese inerenti e conseguenti il presente Contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'Associazione.

dalla legge italiana.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sonico,

per COMUNE DI SONICO – Pasquini Gian Battista

per CIRCOLO COMUNALE ENALCACCIA PESCA TIRO DI SONICO – Franzoni

Giovanni